

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3095**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004**

—————

Norme per la continuità del servizio postale nei piccoli comuni  
del Mezzogiorno d’Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si assiste a ripetuti annunci da parte di enti erogatori di servizi pubblici come le Poste italiane di ulteriori razionalizzazioni di uffici nei piccoli comuni a causa della presunta insostenibilità dei costi. In particolare sarebbe ormai esecutiva la decisione di Poste italiane Spa di chiudere gli uffici postali nei comuni con meno di cinquecento nuclei familiari, cioè chiudere gli uffici in circa 1.250 piccoli comuni. Ora, è evidente che la soppressione di questi presidi colpisce indiscriminatamente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli centri delle aree interne, soprat-

tutto anziani. Pertanto è assolutamente prioritario consentire la permanenza di queste strutture essenziali in modo da evitare la morte civile dei piccoli comuni.

Nel presente disegno di legge si prevede pertanto una autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di principale azionista di Poste italiane Spa, ad incrementare per l'anno 2004 i trasferimenti a tale ente, di un importo di sessantacinque milioni di euro, con l'obiettivo di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture postali esistenti nei piccoli comuni situati nelle regioni meridionali ed insulari.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Continuità del servizio postale)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad incrementare per l'anno 2004 i trasferimenti a Poste italiane Spa, in qualità di principale azionista, di un importo di sessantacinque milioni di euro, al fine di garantire la permanenza e la funzionalità delle strutture postali esistenti nei piccoli comuni situati nelle regioni meridionali ed insulari.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a sessantacinque milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

